

**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE
RISERVATE AI CANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 31/07/2018

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le aree verdi pubbliche riservate alla socializzazione ed alla sgambatura dei cani.

Art. 2 - Definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nelle aree riservate ai cani.
2. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:
 - area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero accesso i cittadini;
 - area riservata ai cani: aree verde pubblica, individuata da opportuna segnaletica, recintata e distribuita sul territorio Comunale, nella quale non vige l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali;
 - proprietario/conduuttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia o conduce uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali in suo affidamento.

Art. 3 – Aree riservate ai cani

1. La Giunta Comunale istituisce con propria delibera su aree verdi pubbliche, opportunamente distribuite sul territorio Comunale, aree riservate ai cani, nelle quali non vige l'obbligo di guinzaglio e, laddove necessario, di museruola, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Le aree dovranno essere ben definite ed identificabili in loco mediante segnaletica e recinzione alta almeno 150 cm. Dette aree saranno dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.
3. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione.

Art. 4 – Principi generali della regolamentazione

1. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo.
2. Presso le aree deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area nei termini di seguito indicati:

Chiunque acceda all'area riservata ai cani:

- deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
- è consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio ed è pertanto richiesta ai proprietari/conduuttori un'idonea vigilanza ed un pronto intervento in caso di necessità, il tutto per evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose;
- risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;

3. All'interno delle aree riservate ai cani devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- i proprietari/conduuttori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal vigente regolamento di Polizia Urbana e dal presente regolamento. Altresì i proprietari/conduuttori devono comportarsi secondo buona fede sia nell'utilizzo dell'area sia nei rapporti con gli animali e con gli altri proprietari /conduuttori;
- la permanenza all'interno dell'area sarà di massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime fra i proprietari/conduuttori, in modo da preservare il diritto di entrare a tutti i cittadini. **L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, il Comune di Santa Maria Hoè ed il Comune di La Valletta Brianza declinano qualsiasi responsabilità per l'uso congiunto e consenziente dell'area da parte di due o più proprietari/conduuttori.** Se l'area è già occupata per un periodo superiore a 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e da introdurre, altro proprietario/conduuttore può chiedere ai proprietari/conduuttori già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire;
- i proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e di opportunità, tenendo conto del sesso, delle dimensioni e delle caratteristiche comportamentali dei cani;
- se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- l'accesso è consentito ai soli cani regolarmente registrati all'anagrafe canina, vaccinati ed assicurati, purché non versino in periodo favorevole all'accoppiamento e fino ad un numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area;
- qualora il proprietario/conduuttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area;
- i cani ritenuti pericolosi ai sensi dei regolamenti o ordinamenti ministeriali e regionali nonché soggetti a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS per potenziale pericolosità, non dovranno essere lasciati liberi, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali;
- i proprietari/conduuttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- i proprietari/conduuttori per far accedere alle aree i propri cani debbono essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- i minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
- non è consentito introdurre cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute;
- le aree devono essere mantenute in buono stato. A tal fine i proprietari/conduuttori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;
- è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto o introdurre mezzi motorizzati;
- è vietata la somministrazione di cibo ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
- sono vietati utilizzi dell'area diversi dalla sgambatura e dalla socializzazione dei cani;

- i proprietari/conduuttori devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- è vietato svolgere attività di addestramento cani **da caccia, da difesa o da guardia**;

Art. 5 – Raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree riservate ai cani, così come per gli altri luoghi pubblici, i proprietari/conduuttori sono tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani e ad essere dotati, in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. L'adeguata quantità è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 6 – Museruole e guinzagli

Oltre al guinzaglio, nelle aree riservate ai cani i proprietari/conduuttori sono tenuti a dotare di idonea museruola il proprio cane in caso di aggressività o qualora si possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Art. 7 – Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area riservata ai cani è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte.

Art. 8 – Uso esclusivo dell'area

L'utilizzo dell'area potrà essere occasionalmente concesso dall'Amministrazione per particolari manifestazioni/eventi, concordati con soggetti richiedenti, rivolti alla promozione della cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche (per esempio pet therapy) o attività d'integrazione uomo-animale (per esempio agility dog). I soggetti richiedenti assumeranno tutte le responsabilità civili e penali conseguenti alla gestione in esclusiva dell'area, mediante sottoscrizione della relativa istanza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 9 – Disposizioni a carattere Generale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 10 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree riservate ai cani è svolta dalla polizia locale e dalle altre forze di polizia, nonché dal personale dell'ATS nelle materie di competenza.

Art. 11 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 12 – Entrata in vigore

Ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto dell'Unione, il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà ripubblicato, ai soli fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione per quindici giorni.